



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 236 del 2009, proposto da Antonio Maria Lima, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Lo Vetri, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Raffaele Costanzo sito in Palermo, via Tripoli n. 9;

contro

Ministero della Difesa - Comando Regione Carabinieri Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;

nei confronti di

Commissione per la Gara; Team A.R. S.r.l.;

per l'annullamento

1) della nota nr 472/10-1 di prot. del Comando regione Carabinieri

Sicilia del 3.12.2008 (all. 1), con la quale si partecipa al ricorrente l'esclusione dalla gara 2008/S 213-284194-IT con procedura ristretta accelerata UE per l'assegnazione del servizio di riparazione dei veicoli di qualsiasi casa costruttrice in carico ai reparti realmente supportati per l'anno 2009;

2) della nota stesso Comando nr. 472/12-5 di prot. del 22.12.2008 (all. 2), pervenuta al ricorrente il 24.12.2008, nella parte in cui, in evasione della richiesta formulata dal ricorrente con nota 12.12.2008 (all. 3), si comunica che l'esclusione dalla gara di cui sopra è stata disposta in quanto «...la Stazione Appaltante, per il tramite della Commissione di verifica delle istanze di partecipazione, ha accertato che codesta ditta ha commesso in passato grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara. »

3) del verbale, allo stato non conosciuto, con il quale la commissione di gara ha deliberato l'esclusione di cui sopra;

4) del verbale, allo stato non conosciuto, nella parte in cui la commissione di gara ha conseguentemente dichiarato aggiudicataria provvisoria la srl TEAM A.R..

5) del provvedimento anche tacito allo stato non conosciuto, con il quale si è proceduto alla aggiudicazione definitiva;

6) di tutti i verbali della Commissione di gara nella parte in cui sono in contrasto con quanto eccepito e dedotto con il presente ricorso; per l'accertamento del diritto del ricorrente di partecipare alla gara

per cui è causa ed essere ammesso alle fasi successive della stessa; della caducazione per nullità, inefficacia o risoluzione, del contratto di appalto eventualmente già stipulato con l'impresa illegittimamente dichiarata aggiudicataria nonché dell'eventuale verbale di consegna dei lavori;

per il risarcimento dei danni tutti subiti dal ricorrente a seguito dei provvedimenti come sopra impugnati, morali, per lucro cessante e per danno emergente, da statuirsi in forma specifica o in via equitativa, con riserva dell'azione per ulteriori e connessi danni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2011 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato all'Amministrazione resistente ed alla controinteressata in epigrafe indicata e depositato il 6.2.2009 Lima Antonio Maria, premesso di avere nell'anno 2001 partecipato per la prima volta alla gara indetta dal Comando dei Carabinieri

Regione Sicilia per la provincia di Enna, aggiudicandosela; che tale affidamento era stato successivamente prorogato fino all'anno 2004; che in data 21 maggio 2003 si era aggiudicato il lotto n. 2 relativo al servizio di riparazione autoveicoli per la provincia di Caltanissetta; che in data 12 maggio 2004 si era aggiudicato il sottolotto relativo alla riparazione/manutenzione autoveicoli comuni e speciali per la città di Enna; che entrambe tali forniture erano state prorogate fino al 2007; che con nota dell'1.12.2007 era stato invitato dal predetto Comando a partecipare alla gara relativa al servizio di riparazione dei veicoli in carico al reparto, non risultandone aggiudicatario; che nel mese di novembre 2008 aveva presentato domanda di partecipazione per i lotti relativi alle province di Enna e Caltanissetta; che con nota del 3.12.2008 gli era stata comunicata l'esclusione dalla gara; che aveva interesse ad impugnare l'esclusione per il lotto di Enna; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, lamentandone l'illegittimità per falsa applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. f) D. Lg.vo 163/2006 – eccesso di potere sotto i diversi profili della carenza assoluta di motivazione, del falso presupposto e del travisamento dei fatti.

Si è costituita l'Amministrazione resistente, eccependo la legittimità del proprio operato alla luce del disposto di cui all'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lg.vo 163/2006.

All'adunanza camerale del 24.3.2009, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare del ricorrente, il ricorso, su concorde richiesta

dei procuratori delle parti, è stato rinviato all'esame del merito.

All'udienza del 20.7.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con l'unico ed articolato motivo di ricorso il Lima si duole dell'esclusione dalla gara di cui meglio in fatto perché l'Amministrazione non avrebbe motivato le ragioni della propria determinazione ed avrebbe errato nell'applicare la norma di cui all'art. 38, comma 1, lett. f). 163/2006, dovendo le irregolarità nell'esecuzione del contratto riguardare le prestazioni affidate dall'Amministrazione che bandisce la gara, mentre nel caso di specie esse riguardavano le prestazioni rese dalla ricorrente in favore di soggetto terzo (la Leasy s.p.a.), a sua volta convenzionata con l'Amministrazione.

Nessuno dei due profili di censura può essere condiviso.

In ordine al primo, osserva il Collegio che l'Amministrazione, per quanto qui rileva, ha motivato l'esclusione perché "per il tramite della Commissione di verifica delle istanze di partecipazione, ha accertato che codesta ditta ha commesso in passato grave negligenza o malafede nelle esecuzioni delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara".

Il provvedimento, dunque, risulta motivato per relationem al verbale di verifica delle domande di partecipazione redatto dalla Commissione predetta in data 1.12.2012, ove si procede

all'esclusione del ricorrente "per avere commesso, nell'anno 2007, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara. Fatti accertati in Nicosia (EN) il 17.3.2007 conclusi con il deferimento all'A.G. competente per il reato di cui all'art. 640 c.p. di Lima Antonino Maria, in atti generalizzato, titolare dell'impresa".

La predetta motivazione deve ritenersi sufficiente dal momento che indica gli elementi di fatto e di diritto posti alla sua base, consentendo all'interessato di conoscere le ragioni dell'esclusione e di svolgere le proprie difese.

In ordine al secondo profilo, osserva il Collegio che se è vero che le prestazioni in ordine alle quali la Commissione ha rilevato la malafede sono state rese dal ricorrente in esecuzione del contratto con un soggetto terzo (la Leasy s.p.a.), è del pari vero che esse sono state rese in favore dell'Amministrazione resistente, secondo un complesso schema contrattuale riconducibile al contratto in favore di terzo.

In tale situazione, il cui onere economico finale peraltro ricade proprio sull'Amministrazione resistente, deve ritenersi ricorrere la medesima ratio di cui all'art. 38, comma 1, lett. f) D. Lg.vo 163/2006 (già art. 75 del D.P.R. 554/99), sicché legittima appare l'esclusione disposta dall'Amministrazione resistente.

Le spese di lite possono essere compensate avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie concreta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)